



Allianz  Assistance

Condizioni generali di assicurazione ACS Protezione Cyber

Versione 1 / 2022

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Protezione Cyber (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Protezione Cyber» e nella LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per la componente di protezione giuridica dell'assicurazione l'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è l'Automobile Club Svizzero, ACS, con sede nella Wasserwerkstrasse 39, 3011 Berna.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle Condizioni generali di assicurazione «ACS Protezione Cyber». Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

- **Protezione giuridica Cyber**
Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d'autore su Internet.
- **Violazioni della personalità su Internet**
Indicazione di uno specialista IT per l'eliminazione o cancellazione dei contenuti diffamatori e assunzione dei relativi costi.
- **Protezione conto online**
Assunzione dei danni patrimoniali derivanti da furto di dati di accesso personali.
- **Protezione acquisti online**
Assunzione dei danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati.
- **Protezione dei biglietti per eventi**
Assunzione delle spese di annullamento per biglietti di eventi e biglietti di ingresso se la persona assicurata non può partecipare all'evento prenotato a causa di un evento assicurato.

Quali persone sono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva stipulato con la stipulante, Allianz Assistance concede anche al socio ACS definito nella domanda e riportato sulla tessera ACS così come tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein protezione assicurativa e di diritto di richiesta di risarcimento in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate si trovano nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata

solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- Nell'ambito della copertura **Protezione giuridica Cyber** non sono assicurate le controversie correlate a eventi bellici, insurrezioni, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologie.
- Nell'ambito della copertura **Violazioni della personalità su Internet** non sono assicurati i casi correlati a media non digitali (stampa, radio, televisione), i giornalisti e le attività giornalistiche e/o le pubblicazioni.
- Nell'ambito della copertura **Protezione conto online** non sono assicurati i danni derivanti da un utilizzo abusivo di carte o numeri di carte, dispositivi mobili, PIN, TAN o altri dati identificativi o per la legittimazione, nonché di una firma digitale o di veri documenti del titolare o per la legittimazione, che siano stati rubati o siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima dell'inizio della copertura assicurativa;
- Nell'ambito della copertura **Protezione acquisti online** non sono assicurati i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno oppure derivanti dalla natura dell'oggetto.
- Nell'ambito della copertura **Protezione dei biglietti per eventi** non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di «difficile processo di guarigione» cioè, tra l'altro, per malattie o conseguenze di un infornio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento dell'acquisto del biglietto e la cui guarigione non sia avvenuta fino alla data della manifestazione.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno.
- La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 12).
- Nell'ambito delle coperture **Protezione giuridica Cyber**, **Violazioni della personalità su Internet** e **Protezione conto online**, per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

- **Protezione giuridica Cyber:** nell'ambito delle coperture Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch.**
- **Violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online:** nell'ambito delle coperture violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online, in caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'importo del premio viene definito nella proposta ed è indicato nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Protezione Cyber», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Protezione Cyber» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno.

Diritto di revoca

La persona assicurata può revocare la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva entro un termine di 14 giorni dall'adesione all'assicurazione, dandone comunicazione all'assicuratore in forma testuale (ad es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso nel caso di impegni di copertura provvisoria e di copertura assicurativa con una durata inferiore a un mese.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Assistance?

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Assistance si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Assistance comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Assistance tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Assistance sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Assistance ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. Allianz Assistance custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Assistance possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Assistance; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance
Gestione reclami
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative (Assicurazioni danni)	Prestazioni assicurative	Somma assicurata massima	
A Protezione giuridica Cyber	Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d'autore su Internet.	per evento	CHF 20'000.-
B Violazioni della personalità su Internet	Indicazione di uno specialista IT per l'eliminazione o cancellazione dei contenuti diffamatori e assunzione dei relativi costi.	per evento	CHF 20'000.-
	Indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi.	per evento	CHF 3'000.-
C Protezione conto online	Assunzione dei danni patrimoniali derivanti da furto di dati di accesso personali.	per evento	CHF 20'000.-
D Protezione acquisti online	Assunzione dei danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati.	per evento	CHF 20'000.-

E Protezione dei biglietti per eventi

Assunzione delle spese di annullamento per biglietti di eventi e biglietti di ingresso.
Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.

per evento
e persona

CHF 300. –

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, concede le prestazioni concordate e stipulate con l'Automobile Club Svizzero, ACS, secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Contenuti

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	5
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative	7
A Protezione giuridica Cyber.....	7
B Violazioni della personalità su Internet.....	7
C Protezione conto online	8
D Protezione acquisti online	9
E Protezione dei biglietti per eventi.....	10

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative non prevedono nulla di diverso.

1. Persone assicurate

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, l'assicurazione vale in tutto il mondo.

3. Inizio, durata e termine della copertura assicurativa

La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Protezione Cyber», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Protezione Cyber» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione in forma testuale (ad es. lettera, e-mail) alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci

dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.

4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 112).

4.3 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Assistance.

4.4 In caso di violazione della personalità, la persona assicurata è obbligatoriamente tenuta a presentare alla polizia una denuncia penale per violazione della personalità.

4.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro

4.6 In caso di sinistro, la persona assicurata deve telefonare immediatamente all'assicuratore al numero sotto indicato e informarlo in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, della circostanza che potrebbe comportare per l'assicuratore l'obbligo di fornire prestazioni.

Protezione giuridica Cyber: nell'ambito delle coperture Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch**.

Violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online: nell'ambito delle coperture violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online, in caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.

5. Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6. Eventi non assicurati

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni contenute nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:

6.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata.

6.2 danni causati dalla persona assicurata mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine.

6.3 sinistri correlati a casi giuridici già in sospeso o conclusi all'inizio della copertura assicurativa.

6.4 sinistri correlati a un'attività lucrativa.

7. Definizioni

7.1 Delitti informatici e via Internet

Gli atti punibili ai sensi del codice penale svizzero effettuati su o mediante Internet (ad es. furto di dati, danneggiamento di dati, truffa mediante Internet).

7.2 Abuso di identità

Utilizzo abusivo di dati personali di una persona fisica da parte di terzi senza il relativo fondamento giuridico.

7.3 Violazione della personalità

Violazione dei diritti della personalità, ai sensi degli artt. 28 e segg. del Codice civile svizzero (CC), delle persone assicurate in quanto vittime di offese all'onore, diffamazione o calunnia, commesse su siti Internet, forum, blog e social network con l'ausilio di mezzi elettronici e in modo percepibile da terzi (ad es. cyber bullismo o furto di identità).

7.4 Dispositivi mobili

Dispositivi elettronici per la trasmissione, mobile e indipendente da reti, di dati, voce e immagini e la navigazione, i quali per dimensioni e peso possono essere trasportati senza notevole sforzo fisico e quindi essere utilizzati in mobilità. Come dispositivi mobili secondo le presenti CGA sono considerati telefoni cellulari, tablet e notebook.

7.5 Malattia grave/ infortunio grave

Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.

7.6 Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.7 Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.8 Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata potrebbe essere stato esposto.

8. Assicurazione multipla e di diritti nei confronti di terzi

8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), la Allianz Assistance fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni Allianz Assistance che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.

8.3 Se la Allianz Assistance ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse

valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se la Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto dalla Allianz Assistance.

9. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in cinque anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

10. Foro competente e diritto applicabile

10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

11. Gerarchia delle norme

11.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.

11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

12. Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Protezione giuridica Cyber

1. Validità temporale

La copertura assicurativa è valida se il sinistro si verifica durante il periodo di durata dell'assicurazione e la notifica di sinistro perviene alla CAP entro e non oltre 6 mesi dal termine dell'assicurazione.

2. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative:

3.1 in aggiunta alla tutela degli interessi da parte del proprio servizio giuridico, la CAP si assume i seguenti costi: spese legali, spese processuali (spese giudiziali e spese ripetibili), costi per perizie, spese di mediazione, spese di viaggio per recarsi alle udienze e a sopralluoghi ordinati dal tribunale nel caso in cui la presenza della persona assicurata sia obbligatoria;

3.2 se, a seguito di un conflitto di interessi (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrastanti) o in relazione a un procedimento giudiziario o amministrativo, si rende necessario ricorrere a un avvocato esterno, l'assicurato può scegliere liberamente un avvocato che disponga delle necessarie competenze. Se la CAP rifiuta l'avvocato desiderato, l'assicurato ne propone altri tre di diversi studi tra i quali la CAP ne sceglierà uno.

4. Eventi assicurati

La CAP garantisce la copertura assicurativa nei seguenti campi:

4.1 richiesta di un risarcimento nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di un delitto informatico o via Internet. La copertura sussiste anche per far valere tali pretese nell'ambito di un procedimento penale;

4.2 richiesta di un risarcimento, nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di una violazione dei diritti d'autore su Internet in relazione a siti Internet personali e social network;

4.3 assistenza per far valere il diritto di risposta e/o eliminazione in caso di esposizioni di fatti (immagini, audio o testo) su Internet, qualora la personalità della persona assicurata sia direttamente coinvolta in seguito a un delitto informatico o via Internet.

5. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e rischi:

5.1 controversie tra la persona assicurata e il proprio assicuratore per la protezione giuridica;

5.2 controversie concernenti eventi bellici, rivolte, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologie.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a contattare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore.

Protezione giuridica Cyber: nell'ambito della copertura Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch.**

La persona assicurata deve fornire assistenza per l'accertamento dei fatti, affidando la gestione del caso esclusivamente alla CAP. In assenza di un consenso scritto della CAP, la persona assicurata non conferisce mandati ad avvocati, periti ecc., non avvia procedimenti, non adotta rimedi giuridici e non stipula transazioni. La persona assicurata inoltre non concorda alcun onorario con l'avvocato incaricato.

B Violazioni della personalità su Internet

1. Validità temporale

L'assicurazione garantisce prestazioni assicurative se il sinistro si verifica durante il periodo di validità dell'assicurazione.

2. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Prestazioni assicurative

Oltre alla Protezione giuridica Cyber secondo quanto indicato nell'art. II A, in caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni qui di seguito specificate dal punto di vista tecnico e psicologico fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative. La condizione è che il sinistro venga gestito secondo quanto indicato nell'art. B 6.

3.1 Indicazione di specialisti di IT e assunzione dei costi per l'eliminazione, cancellazione o soppressione (per quanto possibile) dei commenti online di carattere diffamatorio concernenti la persona assicurata.

3.2 Se necessario, indicazione di psicologi e assunzione dei costi dell'assistenza psicologica per l'elaborazione della situazione di stress traumatico derivante dalla diffamazione subita. Qualora, a causa dell'evento assicurato verificatosi, la persona assicurata si senta costretta a traslocare, la copertura si estende anche ai costi del trasloco.

4. Eventi assicurati

Sono assicurate le violazioni della personalità della persona assicurata da parte di terzi su Internet, ad es. tramite i social network.

5. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e danni:

5.1 i rischi non citati al punto II B 4.

5.2 se l'assicuratore non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.

5.3 se la persona assicurata non presenta denuncia penale per violazione della personalità.

5.4 i sinistri in relazione a mezzi non digitali (stampa, radio, televisione).

5.5 i sinistri in relazione a giornalisti e attività e/o pubblicazioni giornalistiche.

5.6 le violazioni della personalità da parte di partner conviventi o non conviventi.

5.7 i danni patrimoniali e conseguenti.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

6.2 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- prova d'assicurazione;
- attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

C Protezione conto online

1. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro viene risarcito il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Eventi assicurati

3.1 È assicurato il danno patrimoniale della persona assicurata derivante da:

- accesso abusivo a un conto bancario/postale svizzero della persona assicurata;
- utilizzo abusivo di una carta della persona assicurata;
- utilizzo abusivo di un dispositivo mobile (come ad es. smartphone o tablet) della persona assicurata avvenuto a seguito di un furto di dati di accesso personali della persona assicurata da parte di terzi online.

3.2 Un abuso sussiste se il soggetto terzo non era né di per sé autorizzato a compiere l'azione, né ne aveva ricevuto mandato o procura dalla persona assicurata.

3.3 È assicurato il danno patrimoniale in caso di sinistro che, sulla base di disposizioni di legge o contrattuali, risulti a carico della persona assicurata.

4. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti danni:

4.1 i danni derivanti da un utilizzo abusivo di carte o numeri di carte, dispositivi mobili, PIN, TAN o altri dati identificativi o per la legittimazione, nonché di una firma digitale o di veri documenti del titolare o per la legittimazione, che siano stati rubati o siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima dell'inizio della copertura assicurativa.

4.2 i danni che sono a carico della persona assicurata solo perché:

- essa non ha adempiuto gli obblighi di denuncia dell'istituto bancario detentore del conto, dell'emittente della carta, dell'operatore di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento (notifica immediata dopo aver scoperto il furto/l'utilizzo abusivo);
- essa ha lasciato trascorrere senza intervenire il termine per la verifica e constatazione di un pagamento non autorizzato.

4.3 i danni derivanti solo indirettamente da un'azione abusiva, come ad es. una perdita di guadagno o di interessi.

4.4 i danni che un'impresa tenuta al risarcimento (istituto bancario detentore del conto, emittente della carta o operatore di rete) non si sia rifiutata per iscritto di risarcire.

5. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a inviare senza indugio una notifica di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.

5.2 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un abuso devono essere comunicati senza indugio all'emittente della carta, all'operatore di rete o al fornitore di altri sistemi di pagamento. Inoltre deve essere disposto il blocco immediato della carta.

5.3 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un utilizzo abusivo devono essere denunciati senza indugio al posto di polizia più vicino.

5.4 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-di-chiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;

- attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
- dichiarazione scritta del corrispondente istituto finanziario gestore del conto, dell'emittente della carta, del fornitore della rete o del fornitore di altri servizi di pagamento in merito al danno patrimoniale;
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

D Protezione acquisti online

1. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2. Prestazioni assicurative

2.1 In caso di sinistro viene risarcito esclusivamente il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2.2 Calcolo del danno e risarcimento.

2.2.1 Il danno relativo agli oggetti assicurati viene calcolato sulla base del loro valore di risarcimento detratto il valore residuo.

2.2.2 Per la determinazione del valore di risarcimento vengono presi in considerazione il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo pagato. Tra i due valori fa fede quello più basso.

2.2.3 Se gli oggetti danneggiati possono essere riparati, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione o dei costi per una sostituzione parziale, nonché dell'eventuale diminuzione del valore residuo, come massimo tuttavia fino a concorrenza del valore di risarcimento.

2.2.4 In caso di oggetti che insieme formano un paio o un completo, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento dell'articolo nel suo complesso, detratto il valore residuo, a condizione che da soli gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili e non possano essere singolarmente completati.

2.2.5 L'assicuratore ha la scelta se effettuare il risarcimento in natura oppure rimborsare la somma di denaro.

2.2.6 In caso di risarcimento di un oggetto senza detrazione del valore residuo secondo quanto previsto nell'art. II D 2.2.1, in assenza di accordi in altro senso, il risarcimento comporta il passaggio all'assicuratore dei diritti di proprietà sull'oggetto in questione.

3. Eventi assicurati

3.1 Sono assicurati i beni mobili per uso privato acquistati dalla persona assicurata tramite Internet (online) e che:

- tra il momento dell'acquisto online e il completamento della consegna siano stati danneggiati o distrutti durante il trasporto a causa dell'azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno;
- siano andati persi durante il trasporto da parte di un corriere (spedizione);
- non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo parzialmente;
- a seguito di dichiarazione errata da parte del venditore non siano conformi all'oggetto acquistato secondo uno dei seguenti criteri di valutazione:

- stato, come ad es. «nuovo e non usato» invece di «usato» o «funzionante» invece di «non più funzionante»;
- materiale, ad es. «vera pelle» invece di «finta pelle» o «legno massiccio» invece di «legno impiallacciato»;
- generazione del prodotto ad es. «ultima generazione» invece di «prima generazione» oppure «Playstation 4» invece di «Playstation 3»;
- completezza di un oggetto, ad es. «gioco degli scacchi completo» invece di «gioco degli scacchi in cui manca un pezzo»;
- corrispondenza della marca, cioè un oggetto acquistato che non sia del produttore indicato (anche nel caso in cui l'oggetto venga confiscato dalla dogana). Non sono tuttavia assicurati gli acquisti eventualmente o certamente intenzionali di contraffazioni;
- che non vengono ripresi indietro dal venditore nonostante il corretto esercizio da parte dell'acquirente del diritto di reso a lui spettante, senza che alla persona assicurata venga rimborsato il prezzo di acquisto;
- vengano danneggiati o distrutti a causa dell'azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno oppure vadano persi durante il trasporto commissionato dalla persona assicurata per il reso al venditore.

4. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri, danni e cose:

4.1 i danni dovuti a normale logorio o usura.

4.2 i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno oppure derivanti dalla natura dell'oggetto.

4.3 i sinistri concernenti una descrizione dello stato dell'oggetto acquistato discordante o che necessita di interpretazione per quanto concerne l'entità dell'usura e delle tracce di utilizzo oppure la confezione.

4.4 denaro contante, monete, medaglie, disegni, traveller's cheque, buoni, biglietti di ingresso e tutti gli altri tipi di titoli.

4.5 derrate alimentari, animali, piante e veicoli a motore.

4.6 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose e perle.

5. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata è tenuta a notificare il sinistro all'assicuratore entro e non oltre 72 ore dal verificarsi dell'evento assicurato o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, facendo pervenire in seguito all'assicuratore una denuncia di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.

Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

5.2 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro, gli oggetti danneggiati o consegnati in modo errato devono essere tenuti a disposizione della società e a richiesta di quest'ultima spediti a proprie spese per una perizia.

5.3 Su richiesta della società deve essere presentata denuncia al posto di polizia più vicino.

5.4 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;
- giustificativo di acquisto dal quale risultino il prezzo e la data di acquisto oppure la conferma d'ordine;
- attestazione che l'oggetto è stato spedito (ad es. conferma di invio online, ricevuta dell'invio postale o simili);
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

E Protezione dei biglietti per eventi

1. Somma assicurata

1.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

1.2 Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.

2. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa decorre dal momento dell'acquisto del biglietto assicurato e cessa all'inizio della manifestazione in questione.

3. Biglietti assicurati

Sono assicurati biglietti per eventi e biglietti d'ingresso acquistati da una persona assicurata per uso personale.

4. Prestazioni assicurative

Spese di annullamento

Se la persona assicurata non può essere presente all'evento prenotato a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese di annullamento contrattualmente dovute del biglietto assicurato fino all'ammontare della somma assicurata concordata. Come spese di annullamento assicurate si considera il prezzo del biglietto originariamente pagato dalla persona assicurata una volta detratte le spese amministrative come spese di spedizione, commissioni sul pagamento, spese per l'e-ticket o spese di gestione dell'ordine.

5. Eventi assicurati

5.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza

5.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso, a condizione che l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o l'acquisto del biglietto assicurato:

- della persona assicurata;
- di una persona vicina alla persona assicurata, la quale abbia prenotato la stessa manifestazione e annulli;
- di una persona vicina alla persona assicurata che non si reca alla manifestazione.

Se più persone assicurate hanno prenotato la stessa manifestazione, può essere cancellato da un massimo di sei persone.

5.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se

- uno psichiatra attesta l'incapacità lavorativa e
- l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.

5.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la partecipazione all'evento deve essere annullata a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Requisito necessario è che lo stato di salute fosse stabile al momento dell'acquisto del biglietto.

5.2 Gravidanza

In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona vicina che ha prenotato la stessa manifestazione, la copertura assicurativa sussiste solo se essa è subentrata dopo l'acquisto del biglietto e la partecipazione alla manifestazione in questione rappresenta un rischio per il nascituro.

5.3 Quarantena

Se la persona assicurata viene messo in quarantena per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza.

5.4 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto alla partenza

Se non è possibile recarsi alla manifestazione a seguito di un ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per il viaggio di andata (cioè se non è più possibile l'ingresso o se l'evento è già terminato).

5.5 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata

Se durante il viaggio diretto di andata verso il luogo della manifestazione il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. I contrattempi dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.

5.6 Spostamento della manifestazione da parte dell'organizzatore.

5.6.1 Se la data o il luogo di una manifestazione vengono spostati, il biglietto vale per la nuova data o il nuovo luogo della manifestazione e la persona assicurata non può essere presente alla manifestazione spostata a causa di un evento assicurato.

5.6.2 Ad integrazione degli eventi assicurati secondo i art. II E 5.1 a art. II E 5.5, per l'art. II E 5.6 valgono i seguenti eventi assicurati, a condizione che fossero già noti al momento in cui è stato comunicato lo spostamento:

- citazione a comparire da parte delle autorità: se la persona assicurata riceve una citazione a comparire in tribunale come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve impedire la presenza all'evento;
- servizio militare o nella protezione civile: se la persona assicurata non può essere presente all'evento perché deve assolvere il servizio militare;
- ferie: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di ferie già prenotate;
- evento di lavoro: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di un evento di lavoro pianificato;
- matrimonio: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di un invito a un matrimonio.

6. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

6.1 Difficile processo di guarigione

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento dell'acquisto del biglietto e la guarigione non è avvenuta fino alla data della manifestazione. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o a momento dell'acquisto del biglietto, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte fino alla data della manifestazione.

6.2 Disdetta da parte dell'organizzatore

Se l'organizzatore non è in grado di fornire le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, annulla la manifestazione o deve annullarla per circostanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite. Non si applica in caso di spostamento della manifestazione da parte dell'organizzatore secondo quanto previsto nell'art. II E 5.6.

6.3 Se un evento si è già verificato al momento della stipulazione del contratto o dell'acquisto del biglietto o se il suo verificarsi era prevedibile per la persona avente diritto al momento della stipulazione del contratto o dell'acquisto del biglietto, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

6.4 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

6.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto nell'art. II E 5.3) o di polizia, ordinanze ecc.

7. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- biglietti / conferma d'ordine dell'organizzatore.



Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch